

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali***  
***Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali***  
***Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi***

**Roma, 20/09/2019**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali*  
*Ai Responsabili delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*territoriali delle Aree dei professionisti*  
*Al Coordinatore generale, ai coordinatori*  
*centrali e ai responsabili territoriali*  
*dell'Area medico legale*

**Circolare n. 125**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente*  
*Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di*  
*Indirizzo*  
*di Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei*  
*Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.3

**OGGETTO:** **Determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17 aprile 2019. Schema di convenzione tra INPS, Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e Regione/Provincia Autonoma, per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani. Istruzioni contabili**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si illustrano le disposizioni dello schema di*

*convenzione tra l'INPS, l'ANPAL e la Regione/Provincia Autonoma, approvato con la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17 aprile 2019, per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani*

## **INDICE:**

1. Premessa
2. Oggetto della convenzione e adempimenti delle parti
3. Flusso procedurale per la trasmissione da parte della Regione delle domande di pagamento dell'indennità di tirocinio
4. Provvista finanziaria e costi del servizio
5. Regime fiscale
6. Recuperi
7. Istruzioni contabili

## **1. Premessa**

La "Convenzione tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della c.d. Garanzia Giovani", approvata con determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014, in base alla quale l'Istituto ha provveduto ad erogare, per conto delle Regioni, le indennità di tirocinio, è scaduta il 30 novembre 2018.

Nelle more dell'approvazione dello schema in oggetto, di rinnovo della convenzione per il pagamento delle indennità di tirocinio, afferenti alla nuova fase del Programma Operativo Nazionale, l'Istituto, su apposita richiesta dell'ANPAL di cui alla nota prot. n. 930 del 29.01.2019 (Allegato n. 1) e n. 1285 del 06.02.2019 (Allegato n. 2), ha permesso, alle Regioni firmatarie della convenzione scaduta, di trasmettere, dal 28 febbraio 2019, i pagamenti delle suddette indennità, nonostante la scadenza della stessa.

Con messaggio n. 817 del 28 febbraio 2019 è stato, quindi, comunicato alle Direzioni regionali di validare le richieste di pagamento delle indennità di tirocinio nel rispetto del limite massimo di spesa previsto per le singole Regioni/Province Autonome e previa verifica della sussistenza della provvista finanziaria.

Con la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17 aprile 2019 è stato approvato lo schema di convenzione tra INPS, Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro e Regione/Provincia Autonoma, per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani (Allegato n. 3) per permettere alle Regioni interessate di dare continuità ai pagamenti delle indennità di tirocinio a seguito del rifinanziamento, da parte della Commissione Europea, delle risorse del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani". Tale schema di convenzione è stato condiviso e concordato con l'ANPAL.

Pertanto, fino alla data di sottoscrizione della convenzione in oggetto, le Direzioni regionali procederanno a validare le richieste di indennità di tirocinio che perverranno dalle Regioni entro il limite massimo spendibile sancito nella convenzione scaduta ed oggetto di successive rimodulazioni, comunicate dall'ANPAL.

Qualora le Regioni firmatarie della convenzione scaduta non intendano sottoscrivere la nuova convenzione di cui all'oggetto, le Direzioni regionali potranno validare le richieste di tirocinio entro il limite massimo spendibile indicato nella convenzione scaduta e oggetto di successive rimodulazioni. Infatti, alcune Regioni hanno rimodulato gli importi massimi spendibili riportati nella convenzione scaduta e per tali Regioni l'ANPAL ha chiesto la proroga della precedente

convenzione.

Inoltre, si precisa che essendo cessata la validità della precedente convenzione, sono venuti meno i presupposti per considerare la gratuità del servizio reso dall'INPS. Pertanto, per i pagamenti delle indennità trasmessi dalla data del 28 febbraio 2019 sarà calcolato il rimborso degli oneri sostenuti. Si rinvia ai successivi paragrafi 4 e 7 della presente circolare per il procedimento di fatturazione di tali oneri.

## **2. Oggetto della convenzione e adempimenti delle parti**

Oggetto della convenzione in parola è il pagamento da parte dell'INPS, per conto delle Regioni, dell'indennità di tirocinio in favore dei giovani destinatari della misura prevista nel Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani".

La convenzione prevede la delega al Direttore regionale per la sottoscrizione della stessa con la Regione. L'iter di sottoscrizione si concluderà con l'apposizione della firma da parte dell'ANPAL.

L'Istituto assume il ruolo di ente erogatore dell'indennità di tirocinio per conto della Regione sulla base di tutte le informazioni corrette e complete, trasmesse dalla medesima.

All'articolo 3 è, inoltre, previsto che in caso di non corrispondenza dei dati trasmessi dalla Regione con quelli presenti negli archivi dell'Istituto, la Direzione regionale comunicherà con cadenza mensile alla Regione medesima, tramite appositi file, le indicazioni del dato errato (c.d. domande respinte).

Nella prassi operativa, tuttavia, la Regione può accedere all'apposita funzione "Monitoraggio domande", che permette di consultare direttamente lo stato delle domande, comprese quelle respinte, con la motivazione della reiezione.

Quindi la Regione potrà autonomamente verificare lo stato delle domande e ritrasmettere nuovamente le domande corrette.

All'articolo 6 si precisa che nel caso di somme non rimosse dai beneficiari e riaccreditate all'Istituto, ove possibile, si procederà alla riemissione in pagamento.

Il medesimo articolo specifica che nel caso in cui il beneficiario sia percettore di un ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria, l'INPS verifica l'importo mensile dello stesso, adottando il criterio di competenza. Se tale importo è superiore a quello dell'indennità di tirocinio, viene erogato l'ammortizzatore sociale; in caso contrario, e solo laddove il maggior importo dell'indennità superi i dieci euro, viene erogato l'ammortizzatore e la maggiore somma a titolo di indennità di tirocinio. Pertanto, le strutture territoriali dovranno aver cura di definire le domande dell'ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria, qualora, sebbene terminate, siano rimaste in procedura Ds-Web in stato "L" - Liquidazione, determinando la sospensione delle domande di indennità di tirocinio.

Inoltre, le Direzioni regionali dovranno trasmettere mensilmente le attestazioni di pagamento, estraibili dalla procedura "Richieste di pagamento indennità/sussidi pervenute via web dalle regioni e province autonome" alla Regione e all'ANPAL, al fine di permettere di avviare le procedure di controllo e rendicontazione della spesa agli appositi organi competenti, come previsto dall'articolo 6 dello schema convenzione.

## **3. Flusso procedurale per la trasmissione da parte della Regione delle domande di pagamento dell'indennità di tirocinio**

La trasmissione dei dati necessari per la gestione delle indennità di tirocinio avverrà, come di consueto, con le modalità già in uso da parte delle Regioni convenzionate con la precedente convenzione scaduta; i file .xml verranno inviati accedendo, nel sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it), al "Sistema Informativo Percettori", utilizzando il link "Indennità/Sussidi per Regioni e Province autonome" e poi "Invio richieste di pagamento indennità/ sussidi".

Si ricorda che il servizio offre per le Regioni le seguenti ulteriori funzioni di utilità: "Visualizza esito", con la quale la Regione può visualizzare l'esito dell'invio dei file .xml; "Consulta pagamenti", che permette di verificare i pagamenti effettuati ai beneficiari e "Monitoraggio domande", che permette di conoscere lo stato delle domande trasmesse.

Sul portale Intranet, al percorso "PROCESSI" > "Prestazioni a sostegno del reddito", è attiva la procedura "Richieste di pagamento indennità/sussidi pervenute da Regioni e Prov. Aut.", che contiene tutte le funzionalità necessarie alla validazione e lavorazione delle domande, nonché il colloquio con la procedura di pagamento Ds-Web.

Nella medesima procedura sono presenti anche le funzioni relative all'attestazione dei pagamenti disposti, al fine di permettere il monitoraggio da inviare alla Regione, nonché quelle relative alla consultazione dei pagamenti effettuati, le domande respinte e sospese.

Le richieste di pagamento dovranno riferirsi sempre a periodi di svolgimento di tirocinio completamente conclusi. Non sarà possibile, pertanto, chiedere il pagamento di singoli periodi prima della conclusione degli stessi.

Il tipo prestazione continua ad essere individuato con il codice "T" – Tirocini e la liquidazione della prestazione avviene accedendo alla procedura Ds-Web per disporre il pagamento.

Si richiamano sul punto le indicazioni fornite dall'Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia.

#### **4. Provvista finanziaria e costi del servizio**

Le risorse finanziarie fissate nel piano di attuazione regionale per il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", destinate all'erogazione dell'indennità di tirocinio, saranno trattenute dall'ANPAL dalle somme assegnate alla Regione/Provincia autonoma e saranno anticipate all'INPS secondo un piano finanziario da concordare tra l'INPS e l'ANPAL in relazione alle specifiche esigenze di cassa e all'andamento delle certificazioni.

L'INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dall'ANPAL.

Le Direzioni regionali valideranno i file pervenuti dalle Regioni previa verifica dell'esistenza di stanziamenti sufficienti ed entro l'importo massimo spendibile destinato dalla Regione al pagamento di tale misura ed espressamente indicato nella convenzione. Le risorse finanziarie saranno trasferite dalla Direzione generale dell'INPS alle Direzioni regionali tenendo conto degli importi delle richieste trasmesse dalle Regioni.

Il nuovo schema convenzionale stabilisce un costo del servizio reso dall'Istituto per il pagamento di tale indennità.

Infatti, all'articolo 4 è previsto che l'ANPAL riconosce all'INPS 4,71 (quattro/71) euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, a titolo di rimborso spese degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio.

L'ANPAL procederà al pagamento di detti oneri entro 60 giorni dalla trasmissione della specifica fattura elettronica da emettere trimestralmente da parte di ciascuna Direzione Regionale, che unitamente al compito di monitorare la capienza della provvista necessaria all'erogazione dei benefici, dovrà tenere in apposita evidenza amministrativa la richiesta di rimborso degli oneri.

Contestualmente alla trasmissione della fattura le Direzioni regionali indicheranno i conti di Tesoreria a loro facenti capo, sui quali dovrà essere effettuato il pagamento da parte dell'ANPAL.

Per il compenso ricevuto, inteso come rimborso degli oneri sostenuti per l'erogazione del servizio di pagamento, l'Istituto emetterà fattura elettronica esente da IVA, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 1, del D.P.R. n. 633/72.

#### **5. Regime fiscale**

Lo schema di convenzione definisce il regime fiscale all'articolo 5 prevedendo che le indennità

di tirocinio sono assimilate, ai fini fiscali, ai redditi da lavoro dipendente (ai sensi dell'articolo 50 del T.U.I.R.). Pertanto, posta la soglia di reddito al di sotto della quale le imposte non sono dovute, le indennità di tirocinio costituiscono reddito imponibile ai fini Irpef. È stato inoltre specificato che l'indennità ulteriore, erogata per i tirocini in mobilità territoriale, è considerata come aggiuntiva/integrativa a quella "ordinaria" e, pertanto, rientra anch'essa nel novero dei redditi sottoposti a imposizione ai sensi dell'articolo 50 del T.U.I.R. e successive modificazioni ed integrazioni.

Infine, in convenzione è stato precisato che, ai sensi dell'articolo 17 del T.U.I.R., in caso di pagamenti di arretrati si applica il regime della tassazione separata nei casi in cui il provvedimento amministrativo di individuazione degli aventi diritto, coincidente con la richiesta di pagamento trasmessa all'Istituto, è emanato nell'anno successivo a quello dei periodi indennizzati.

## **6. Recuperi**

L'articolo 7 della convenzione definisce la procedura per il recupero delle indennità di tirocinio indebite stabilendo che il recupero degli importi non dovuti è a carico delle Regioni e nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti di indennità, coerenti con le informazioni fornite dalla Regione, che sono risultate errate e che hanno determinato un pagamento indebito.

In questi casi, la Regione avvierà direttamente la procedura di recupero dell'indennità indebita, comunicando al tirocinante l'indebito insieme alle informazioni necessarie all'individuazione della domanda di tirocinio che ha dato luogo al pagamento indebito e all'indicazione dell'IBAN della competente Direzione regionale dell'Istituto, al quale versare la somma indebita. La Regione dovrà comunicare all'Istituto l'avvenuto recupero tempestivamente, affinché lo stesso possa effettuare tutte le operazioni contabili e fiscali di propria competenza.

Diversamente, nel caso di errata trasmissione da parte della Regione del codice IBAN del tirocinante, il recupero dell'indennità di tirocinio spetta alla Regione. La stessa recupererà la somma indebita direttamente dal terzo e trasferirà al tirocinante l'importo spettante. Infatti, il pagamento dell'indennità trasmesso dalla Regione sarà stato già attestato sia tramite la certificazione dei pagamenti alla Regione stessa sia nella Certificazione Unica rilasciata al tirocinante.

## **7. Istruzioni contabili**

Ai fini della rilevazione contabile dell'onere per il pagamento delle misure, di cui alla determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17 aprile 2019, si rinvia alla disciplina contabile relativa all'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano italiano di attuazione della Garanzia Giovani, di cui al messaggio n. 6789 del 3 settembre 2014, alla determinazione commissariale n. 185 del 7 agosto 2014 e al messaggio n. 7899 del 22 ottobre 2014, con cui sono stati istituiti i conti di contabilità generale, nell'ambito della Gestione per l'erogazione delle prestazioni per conto di altri Enti (evidenza contabile GPZ).

I conti già in uso, pertanto, si riportano di seguito:

GPZ00195, GPZ10195, GPZ11195 (causale FC 21002), GPZ25195 e GPZ35195.

Le Direzioni regionali dovranno verificare, mediante il monitoraggio della consistenza del saldo del conto GPZ10195, la congruità della provvista ricevuta, che dovrà essere sufficiente ad erogare le indennità.

Le Direzioni regionali, come già anticipato, saranno tenute trimestralmente ad emettere fattura elettronica e a monitorarne l'incasso.

Ai fini della contabilizzazione di detto rimborso, le Direzioni regionali procederanno all'imputazione delle somme versate dall'ANPAL mediante scrittura in avere al conto in uso

GPA24150 (per il rimborso dei costi).

Il riaccredito di pagamenti non andati a buon fine saranno evidenziati al conto GPA10031, assistito da partitario contabile, al codice di bilancio esistente "03134" a cui è stata adeguata la denominazione - Somme non riscosse dai beneficiari – Indennità di tirocinio nell'ambito del Piano Italiano della "Garanzia giovani" – GPZ ".

Il Direttore Generale vicario  
Vincenzo Damato

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.